

(N. 1836)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ORIANA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1982

Competenza ad emanare norme nella materia di cui al regolamento per i lavori del Genio militare, approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365

ONOREVOLI SENATORI. — Le norme che regolano la materia relativa ai lavori del Genio militare sono contenute in un regolamento approvato con il regio decreto 17 marzo 1932, n. 365.

Dette norme in particolare precisano, all'articolo 32, i limiti di importo di competenza dei vari organi militari incaricati della progettazione particolareggiata nel campo dell'ammodernamento, del rinnovamento e della manutenzione dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato costituiti dalle infrastrutture militari delle tre Forze armate.

I citati limiti di importo hanno subito successive modifiche tese ad un doveroso adeguamento che, senza incidere sulla natura materiale delle norme, ponesse gli enti esecutivi del Genio militare in condizioni di operare aderentemente ai progressi tecnici e tecnologici oltre che agli incrementi naturali dei costi.

In tale ottica vanno visti l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 1106, che ne rifissava i valori nell'ambito del riordino sul decentramento dei servizi del Ministero della difesa, e l'articolo 1 della legge 23 gennaio 1967, n. 32.

Questi interventi legislativi hanno alterato sul piano formale l'omogeneità iniziale del provvedimento, che dovrebbe essere ripristinata mediante un provvedimento unitario che regolamenti la materia e consenta i successivi necessari adeguamenti nell'ambito della competenza regolamentare.

In tal senso si è espresso, con un suggerimento, anche il Consiglio di Stato.

L'articolo unico del disegno di legge, dal contenuto esclusivamente tecnico formale, si prefigge appunto tale scopo.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Le norme del regolamento per i lavori del Genio militare approvato con regio decreto 17 marzo 1932, n. 365, modificate da disposizioni contenute in provvedimenti legislativi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere nuovamente modificate con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri e udito il parere del Consiglio di Stato.